

## ACCORDO

FRA L'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO,  
E QUELLA DEL REGNO D' ITALIA  
PER IL PROTESTO DEI TITOLI COMMERCIALI AFFIDATI ALLE AMMINISTRAZIONI  
STESSE PER L'INCASSO, E NON PAGATE.

Isottoscritti, debitamente a ciò autorizzati, hanno convenuto quanto appresso :

Art. 1. — Le Amministrazioni delle Poste della Repubblica di San Marino e del Regno d'Italia si assumono reciprocamente l'incarico di far protestare in mancanza di pagamento nei termini e nei modi che sono prescritti dalle Leggi dei rispettivi paesi, i titoli di commercio loro affidati da terzi per l'incasso nei sensi dell'Atto addizionale in data 1 Luglio 1889 alle convenzioni passate Sammarinesi-Italiane.

Art. 2. — Il protesto dei titoli affidati com e sopra all'una e all'altra delle due Amministrazioni che possano eventualmente non essere pagati, deve essere chiesto dagli interessati nell'atto della presentazione dei titoli stessi agli Uffici dipartenza.

I Committenti possono incaricare la Posta di rimettere i titoli da protestare a determinate persone di loro fiducia, oppure ad Ufficiali pubblici competenti a scelta degli Uffici postali di destinazione.

Art. 3. — I titoli da presentarsi debbono essere consegnati contro ricevuta dagli Uffici postali alle persone designate dagli speditori dei titoli stessi o ad un Ufficiale pubblico competente.

Dopo tale consegna l'Amministrazione che l'ha eseguita rimane esonerata da qualsiasi responsabilità ulteriore, salvo l'obbligo di rinviare all'origine i titoli stessi, coi relativi atti di protesto.

Art. 4. — Tutte le spese relative ai protesti, comprese quelle di rinvio dei titoli sono anticipate dagli Uffici postali che li fanno eseguire con obbligo però ai rispettivi mittenti di rimborsarle a semplice richiesta degli Uffici cui abbiano consegnato i titoli stessi da partenza.

Il precedente Accordo avrà effetto dal 1 Novembre 1894 e rimarrà in vigore di anno in anno tranne che sia disdetto da una delle due parti contraenti ma almeno tre mesi prima che debba cessare la validità.

Fatto e sottoscritto in San Marino il 19 Settembre 1894 ed in Roma il 16 Settembre 1894.

*Pel Ministro delle Poste e dei Telegrafi*  
Del Regno D' Italia

L'ISPETTORE GENERALE DELLE POSTE

*Per la Repubblica di San Marino*  
Il Direttore Postale

GIOVANNI BONELLI